

Delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 ⁽¹⁾.

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 febbraio 2005, n. 9.

(2) Si veda la *Circ. 18 ottobre 2005, n. 45* che ha attuato la presente delibera.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *L.R. 7 gennaio 1986, n. 1*: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Vista la Delib.C.R. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio-assistenziale per il triennio - 1988/1990» e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

Vista la *L.R. 11 luglio 1997, n. 31*: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Richiamata la *L.R. 6 dicembre 1999 n. 23* «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'articolo 4 commi 1 e 2;

Vista la *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1*: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*»;

Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328*: «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Vista la Delib.C.R. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»; che prevede tra l'altro: «la promozione di interventi flessibili e integrati per l'infanzia rientranti anche nella logica di mutuo aiuto tra le famiglie e di sussidiarietà tra Enti pubblici e Terzo Settore...»;

Richiamata la L.R. «Politiche regionali per i minori» approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 novembre 2004 ed in particolare l'articolo 5 comma 2 che tra l'altro prevede «... con provvedimento della Giunta Regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie d'offerta soggette all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento...»;

Ritenuto di determinare le tipologie d'offerta per la prima infanzia soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento nei seguenti servizi:

- Nido

- Micro nido

- Centro prima infanzia

- Nido famiglia;

Dato atto che le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle quattro tipologie di servizi sociali sopra indicate, sono descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- iniziato i lavori,
- ottenuto la concessione edilizia,
- presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici,
- beneficiario dei finanziamenti dei bandi ai sensi della *legge n. 23/99* come nidi famiglia;

Ritenuto, altresì, che i nidi famiglia funzionanti ai sensi dei bandi di cui alla *L.R. n. 23/99*, entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento dovranno adeguarsi alla capacità ricettiva prevista dalla presente deliberazione;

Considerata la necessità di introdurre in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

Stabilito che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'ente gestore delle Unità di offerta della rete socio assistenziale di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

Stabilito che gli oneri derivanti dall'adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione:

- rimane facoltà della struttura;
- deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- rimane comunque definitiva e vincolante;

Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita;

Precisato che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,

- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,

- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

Precisato, altresì, che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;

- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;

- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;

Sottolineato che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

Dato atto che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

Stabilito che, effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita «perizia asseverata» firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla presente deliberazione;

Dato atto che l'autorizzazione al funzionamento non è richiesta per i nidi famiglia i quali sono tenuti ad inoltrare al comune di ubicazione del servizio, dichiarazione di inizio attività che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento;

Consultati il Tavolo del Terzo settore e l'ANCI; Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta del 3 febbraio 2005 ed apportati gli emendamenti al testo ed all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il D.P.G.R. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la Delib.G.R. 28 giugno 2004, n. 17904 con cui è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di determinare le tipologie d'offerta per la prima infanzia soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento nei seguenti servizi:

- a) Nido,
- b) Micro nido,
- c) Centro prima infanzia,
- d) Nido famiglia;

2. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenete le definizioni, i requisiti organizzativi minimi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle quattro tipologie di servizi sociali sopra indicate, così come emendato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 3 febbraio 2005;

3. di stabilire che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- a) iniziato i lavori,
- b) ottenuto la concessione edilizia,
- c) presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- d) effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;
- e) beneficiato dei finanziamenti dei bandi ai sensi della *legge regionale n. 23/99* come nidi famiglia;

4. di stabilire che i nidi famiglia funzionanti ai sensi dei bandi della *L.R. n. 23/99* entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento dovranno adeguarsi alla capacità ricettiva prevista dalla presente deliberazione;

5. di introdurre in via sperimentale, per l'autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all'ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

6. di disporre che:

- tale perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva;

b) un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

c) un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge; - la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni;

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;

- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;

- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;

- ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

7. di disporre che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

8. di disporre che l'autorizzazione al funzionamento non è richiesta per i nidi famiglia i quali sono tenuti ad inoltrare al comune di ubicazione del servizio dichiarazione di inizio attività che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.